



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 70** DEL CONSIGLIO COMUNALE

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI E RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 3
BIS 1 DELLA L.P. 1 FEBBRAIO 2005, N.1, DELL'ART. 24, COMMA 4,
DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2010, N. 27 E DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19
AGOSTO 2016, N. 175.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre (28.12.2021), alle ore 18.38 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco
BERTOLDI GABRIELE
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco
CAPRONI MARIO
CHIOCCHIA SIMONE
CHIZZOLA TIZIANO
FERRAGLIA VITTORIO
FONTANELLA SIMONE
GATTI FRANCO
GATTI LUCIA – Vice Presidente del Consiglio Comunale
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale
POZZER LORENZO
SALIZZONI SILVIO – Consigliere-Assessore
SERAFINI MIRELLA
ZANONI ALESSIO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore
MOSANER ADALBERTO
PRATI LORENZO
SANTONI NICOLA

e pertanto complessivamente presenti n. 18, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il signor Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

^^ Entrano l'Assessore Matteotti ed il Consigliere Santoni: il numero dei presenti sale a 20.^^

Relazione.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, all'art. 20, comma 1, impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art. 20, comma 2, del citato D.Lgs. 175/2016 prevede, inoltre, che: *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”.

L'art. 20, comma 4, dello stesso TUSP stabilisce altresì che: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”.*

L'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in particolare sanziona in via amministrativa la mancata adozione del provvedimento di revisione ordinaria con il pagamento di una somma da Euro 5.000 ad Euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il TUSP in parte applicando direttamente le norme ivi contenute ed in parte prevedendo una diversa disciplina locale.

Nello specifico ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, della Legge Provinciale 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24, comma 4, della Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, entrambi modificati dalla Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017), gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto

triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

Nel dettaglio, l'art. 18, comma 3-bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016, prevede che:

“Il comma 3-bis si applica anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al riguardo la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;*
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.”.*

L'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010, come modificata dalla legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016, individua i presupposti legittimanti la partecipazione societaria nel rispetto degli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 24 medesimo della legge provinciale n. 27 del 2010.

Lo scorso 25 ottobre il Consorzio dei Comuni Trentini ha trasmesso la circolare ad oggetto “ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie”, assunta al protocollo comunale sub n. 39660 di data 26 ottobre 2021, che, nel sottolineare per quest'anno l'obbligatorietà per tutti i Comuni trentini di adottare un programma di razionalizzazione ricorrendone i presupposti, fornisce alcuni elementi orientativi per l'anno 2021. Questi ricalcano quanto già evidenziato lo scorso anno alla luce del fatto che non sono intervenute, alla data della circolare, modifiche rilevanti alla normativa che presiede all'adempimento in oggetto e non risultano emanate specifiche direttive per gli adempimenti 2021 né da parte della Struttura di monitoraggio costituita presso il MEF, né dalla Corte dei Conti.

Con successiva circolare di data 23 novembre 2021, assunta al protocollo comunale sub n. 43804 di data 23.11.2021, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato che lo scorso 4 novembre, la struttura ministeriale competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato la possibilità di utilizzare, anche per la ricognizione 2021, le schede rese disponibili lo scorso anno.

Nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, sono state quindi pubblicate le schede di rilevazione delle società e il modello di relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione.

L'analisi di tutte le partecipazioni detenute è stata istruita dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri, e l'esito della ricognizione effettuata risulta nel documento "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riva del Garda", allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale sub lettera A), e nella "Relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione", allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale sub lettera B).

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla linee guida ministeriali, sono state considerate le partecipazioni in società, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. f) e g) del TUSP, detenute in forma diretta ovvero indiretta, purché per il tramite di società soggette a controllo, anche congiunto, alla data del 31.12.2020.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.;

Visto l'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1;

Visto l'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27;

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini di data 25 ottobre 2021 e di data 23 novembre 2021;

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Richiamata la revisione ordinaria già adottata con precedente deliberazione n. 26 del 28 dicembre 2020;

Richiamate inoltre anche le precedenti revisioni ordinarie adottate con deliberazioni consiliari n. 120 di data 29 settembre 2017, n. 176 di data 20 dicembre 2018 e 219 del 20 dicembre 2019;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della "Revisione ordinaria delle

partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riva del Garda”, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub lettera A) e della “Relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione”, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale sub lettera B);

Visto il parere espresso dal collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 210, comma 1, lettera a), del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’art. 68, comma 4, del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Sentito l’intervento del Sindaco effettuato durante il Consiglio Comunale del 27.12.2021, come da relativo verbale di seduta.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali effettuati in data odierna, come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito del Sindaco Santi;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
- Consiglieri/e astenuti : n. 4 (Bertoldi, Caproni, Chizzola, Zanoni)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 16

- voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Betta, Chiocchia, Ferraglia, Fontanella, Gatti Franco, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Pozzer, Salizzoni, Santoni, Serafini)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Riva del Garda, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n.1, dell’articolo 24, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2010, n. 27 e dell’articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, contenuta nel documento “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riva del Garda”, allegato alla presente sub lettera A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la “Relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione”, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale sub lettera B)”;

3. di prendere atto degli indirizzi già espressi dal Consiglio comunale con la precedente deliberazione n. 26 di data 28 dicembre 2020 relativamente alla società Lido di Riva del Garda Srl – società di partecipazioni, in merito alla dismissione della partecipazione in Hotel Lido Palace SpA ed alla prosecuzione dell'iter per l'operazione di fusione (diretta o inversa) con la società controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare SpA;
4. di confermare integralmente i predetti indirizzi e, considerato che la loro attuazione è stata posticipata a fronte del rinnovo degli organi societari, avvenuto a giugno/luglio 2021, nonché al permanere della situazione di emergenza sanitaria causata da Covid-19 che ha prodotto pesanti effetti negativi sulla gestione economica della società Hotel Lido Palace SpA, di fissare un nuovo termine per l'attuazione al 31.12.2022 considerata la proroga di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73 *Decreto Sostegni bis* convertito nella Legge n. 106/2021;
5. di dare atto che, in ottemperanza dell'indirizzo formulato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 28.12.2020 all'organo di amministrazione della società Alto Garda e Impianti Srl di procedere, unitamente agli altri enti soci, alla messa in liquidazione della società, la società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 11.08.2021.
6. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
7. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmesso, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e reso disponibile alla struttura ministeriale ex art. 15 del TUSP;
8. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, mediante l'apposito portale "ConTe";
9. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

^^^^

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di rispettare i termini di legge, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
- Consiglieri/e astenuti : n. 4 (Bertoldi, Caproni, Chizzola, Zanoni)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 16

- voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Betta, Chiocchia, Ferraglia, Fontanella, Gatti Franco, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Pozzer, Salizzoni, Santoni, Serafini)
contrari n. 0

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Allegati parte integrante:

- Allegato A) (Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riva del Garda)
- Allegato B) (Relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione).

LT

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Mamone

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.